

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XCV
n. 1**

RELAZIONE SULLO STATO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

(Secondo semestre 2017 e primo semestre 2018)

*(Articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

Presentata dal Ministro della giustizia

(BONAFEDE)

Trasmessa alla Presidenza il 4 settembre 2018

PAGINA BIANCA



m_dg.GAB.04/07/2018.0022305.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.04/07/2018.0133937.U

Al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

PRODOTTO IN ITALIA

OGGETTO:	Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia – Art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 – Contributo della Direzione generale della giustizia civile.
-----------------	--

Riferimenti normativi

Con l'art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, è stato previsto che, *“a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente”*.

L'art. 37, comma 17, del decreto-legge citato dispone, inoltre, che se *“dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare in bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento”*.

Spese di giustizia e capitoli di bilancio

Tra le *“spese di giustizia”* rientrano quelle relative allo svolgimento del processo penale e per le intercettazioni (che sono sempre anticipate dall'erario, salvo l'eventuale recupero a carico del condannato), quelle relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quelle per la magistratura onoraria.

Ai fini del monitoraggio delle spese di giustizia e per una specifica allocazione delle stesse, nel bilancio del Ministero della giustizia sono stati previsti tre distinti capitoli (1360, 1362 e 1363):

- sul capitolo 1360 *“spese di giustizia”* viene imputata la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, quelle per consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali;
- sul capitolo 1363 *“spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni”*, vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali;
- il capitolo 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria.

Capitolo 1360 “spese di giustizia”**ANNO 2017**

Nell'anno 2017 lo stanziamento definitivo del cap. 1360, p.g. 1, è pari ad euro 472.501.564, mentre è stata sostenuta una spesa (in via di accertamento definitivo) per circa 545 milioni di euro.

Dalla gestione finanziaria dell'anno 2017 sono dunque emerse **situazioni debitorie** per circa 74 milioni di euro.

- Capitolo 1360, p.g. 1, anno 2017

capitolo	dotazione di bilancio per spese in conto competenza	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2016	Debiti fuori bilancio
1360/1	465.691.180	6.810.384	472.501.564	545.000.000*	74.000.000 circa

* in via di accertamento definitivo

Si indicano di seguito le principali voci di spesa che, nell'ultimo quadriennio, hanno concorso a formare il totale della spesa di giustizia relativa al cap. 1360:

<u>Voci di Spesa cap. 1360</u>	anno 2017*	anno 2016	anno 2015	anno 2014
ausiliari del magistrato (consulenti, periti, traduttori, ecc.)	132.000.000	134.000.000	138.000.000	137.000.000
difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato	257.000.000	214.000.000	175.000.000	173.000.000
spese per la notificazione di atti giudiziari (spese postali e trasferte a carico dell'Erario)	60.000.000	60.000.000	62.000.000	66.000.000
spese di custodia	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
compensi spettanti a poste italiane per il servizio relativo alla notificazione degli atti giudiziari reso negli anni 2011/2013 determinati con la sottoscrizione di due atti aggiuntivi alla convenzione ex art. 189 DPR 115/2002			14.270.000	
compensi spettanti a poste italiane per il servizio dei pagamenti delle spese di giustizia effettuati in anticipazione negli anni 1999/2007 determinati con sottoscrizione della convenzione ex art. 189 DPR 115/02			10.000.000	10.000.000
altre spese (giudici popolari, trasferte, testimoni, spese straordinarie, irap, stampa, IVA, cassa di previdenza, ecc.)	79.000.000	91.000.000	69.730.000	69.000.000
TOTALE	545.000.000*	517.000.000	478.000.000	475.000.000

*dati provvisori

In particolare, i dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016 fino ai 323 milioni circa dell'anno 2017, comprensivi di IVA e Cassa forense (dato in via di accertamento definitivo).

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire, giova ricordare che tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Per quanto sopra, al fine di individuare le ragioni dell'incremento della spesa per difensori, si può segnalare che, con decreto interdirigenziale del maggio 2015, è stato aumentato il limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il cui adeguamento biennale agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è obbligatorio per legge: art. 67 del d.P.R. n.115/2002), con la conseguenza che l'ammissione di un maggior numero di soggetti al beneficio determina un maggior onere complessivo a carico dell'Erario. Tale limite è stato da ultimo aggiornato con decreto del 16 gennaio 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2018.

A ciò si aggiunga che il 2016 è stato il primo anno nel quale ha trovato integrale applicazione l'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni (di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al d.m. 3 aprile 2013, n. 55, art. 6), che ha comportato una accelerazione dei processi di liquidazione e pagamento delle fatture stesse, con conseguente aumento del *quantum* complessivo pagato anche per spese di giustizia.

Deve infine evidenziarsi che, in data 21 dicembre 2016, questa Amministrazione ha stipulato con la società Poste Italiane S.p.A. la nuova convenzione per il servizio amministrativo e la gestione integrata degli esiti delle notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile per il periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (approvata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con atto sottoscritto, dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 19 settembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2017 al n. 1-2344). In conformità con le previsioni di tale accordo, la società Poste Italiane ha immediatamente provveduto a fatturare le prestazioni rese nel periodo dall'1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2016, richiedendo il pagamento dei seguenti importi complessivi: euro 7.369.519,29 (di cui l'imponibile a favore della società è pari ad euro 7.168.719,09) per l'anno 2013; euro 27.111.227,58 (di cui l'imponibile a favore della società è pari ad euro 26.370.879,92) per l'anno 2014; euro 21.075.685,61 (di cui l'imponibile a favore della società è pari ad euro 20.483.930,77) per l'anno 2015; euro 19.391.642,48 (di cui l'imponibile a favore della società è pari ad euro 18.864.178,08) per l'anno 2016. Questa Direzione generale, all'esito delle complesse verifiche disposte presso gli uffici giudiziari e del confronto con i dati forniti da Poste Italiane S.p.A., ha riscontrato la corrispondenza di tali richieste con il numero e la tipologia delle prestazioni rese dalla società nel citato periodo, e ha dunque provveduto, nel dicembre del 2017, a pagare quanto dovuto per gli anni 2013, 2015 e 2016.

ANNO 2018

Nell'anno 2018 lo stanziamento di bilancio del cap. 1360. p.g. 1, "spese di giustizia" è pari ad **euro 472.701.564**, a fronte di una spesa presunta, che su base previsionale, può essere quantificata in circa **520/530 milioni di euro**.

Detta previsione di spesa è stata effettuata monitorando i dati relativi alla spesa sostenuta dagli uffici giudiziari nel primo quadrimestre (pari a circa 180 milioni di euro) e comparando gli stessi con quelli osservata negli ultimi tre anni. Tale *modus procedendi* sembra essere il più idoneo a verificare, entro il mese di giugno, l'andamento della spesa di giustizia, consentendo di evidenziare sentori dai quali desumere che stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio.

Tuttavia, occorre evidenziare che la spesa di giustizia è in sé una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione viene, come detto, aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno.

Di seguito si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2018, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni 2017, 2016 e 2015.

• Capitolo 1360 – *Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2018*

	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari	spesa relativa alla notificazione di atti giudiziari monitorata presso gli uffici giudiziari	totale spesa I quadrimestre
anno 2018	155.000.000	25.000.000	180.000.000

• Capitolo 1360 – *Spesa quadrimestrale monitorata negli anni 2018, 2017, 2016 e 2015*

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2018	180.000.000			
anno 2017	180.000.000	184.000.000	181.000.000	545.000.000*
anno 2016	178.000.000	170.000.000	169.000.000	517.000.000
anno 2015	160.000.000	160.000.000	158.000.000	478.000.000

*in via di accertamento definitivo

Per completezza, di seguito si indica anche la spesa di giustizia complessiva riferibile a periodi semestrali dell'anno 2017.

La spesa relativa a periodi semestrali è stata elaborata tenendo anche conto della rilevazione semestrale che viene condotta dalla Direzione generale di Statistica sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG).

• Capitolo 1360 – *spesa relativa all'anno 2017*

capitolo 1360	I semestre	II semestre	SPESA TOTALE
anno 2017	255.000.000	290.000.000	545.000.000*

*dati provvisori

Capitolo 1363 “spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni”

ANNO 2017

Nell'anno 2017 è stata sostenuta una spesa (in via di accertamento definitivo) in linea con lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363, pari a 230 milioni di euro.

Capitolo 1363 anno 2017

Cap.	dotazione di bilancio definitiva per spese in conto competenza	variazione di bilancio definitive	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2017	debiti fuori bilancio
1363	230.718.734	9.000.000	239.718.734	230.000.000*	0

*In via di accertamento definitivo

Dalla gestione finanziaria dell'anno 2017 non sono emerse, allo stato, **situazioni debitorie**. I dati in possesso evidenziano, negli ultimi anni, una sostanziale flessione della spesa per intercettazioni, passata dai 300/280 milioni di euro degli anni 2009 e 2010 ai circa 230 milioni di euro degli anni 2015 e 2017, con una punta minima di circa 205 milioni di euro nell'anno 2016.

Così come avvenuto nello scorso anno, anche nel 2017 l'amministrazione ha, tra l'altro, avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della direttiva di cui al d.lgs. n. 231/2002.

Posizioni debitorie

Con accordo transattivo sottoscritto in data 4 aprile 2017 tra le società Telecom Italia S.p.A. e Telecom Italia Sparkle S.p.A. (da un lato) e il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (dall'altro), approvato il 16 maggio 2017 e il 5 giugno 2017, nonché registrato alla Corte dei conti in data 6 luglio 2017 (al n. 1566), è stata definita ogni pretesa creditoria delle predette società per le prestazioni obbligatorie di intercettazione rese fino al 31 dicembre 2004: in particolare, a fronte di una pretesa complessiva di circa 110 milioni di euro, è stata riconosciuta la complessiva somma di 20 milioni di euro, corrisposta in parte nell'anno 2017 e in parte nel corso del 2018.

ANNO 2018

Per il primo quadrimestre dell'anno 2018 gli uffici giudiziari hanno sostenuto, come risulta dai dati allo stato comunicati dai funzionari delegati, **una spesa di circa 70 milioni di euro.**

Nell'anno 2018 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è di euro 230.718.734, a fronte di una spesa presunta che, su base previsionale, può essere quantificata in linea con lo stanziamento di bilancio.

La previsione di spesa è stata quantificata sulla base della spesa monitorata nel primo quadrimestre dell'anno in corso, tenendo altresì conto della spesa osservata negli ultimi tre esercizi.

Anche per le intercettazioni, come per la generalità delle spese di giustizia, si deve comunque tener presente che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa di un dato anno, essendo detta tipologia di spesa fortemente condizionata da imprevedibili esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione delle fatture (che avviene con decreto del magistrato); attività questa che, tra l'altro, risente delle note carenze di personale che da anni affligge gli uffici giudiziari.

Razionalizzazione della spesa per intercettazione

La dotazione di bilancio del cap. 1363 è stata ridotta a seguito delle seguenti disposizioni normative.

Con l'art. 1, comma 26, del decreto-legge n. 95/2012 è stato previsto che il Ministero della giustizia è tenuto ad adottare misure volte alla razionalizzazione dei costi dei servizi di intercettazione in modo da assicurare risparmi di spesa non inferiori a 40 milioni, a decorrere dall'anno 2013.

Con l'art. 1, comma 22, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità) sono, inoltre, stati previsti ulteriori risparmi di spesa per 10 milioni di euro da conseguire stabilendo un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 124, è stato previsto che in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'art. 2, comma 82, legge n. 244/07, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese di intercettazione.

Infine, l'art. 96, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato dall'art. 1, comma 88, della legge n. 103 del 2017, ha dettato disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché delle spese per le prestazioni funzionali

alle operazioni di intercettazioni. Al riguardo, si segnala che, con d.m. del 29 marzo 2017, è stato costituito presso questa Amministrazione uno specifico gruppo di lavoro, con l'incarico di concludere rapidamente il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione necessario alla tempestiva e compiuta adozione dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi attuativi della richiamata normativa, garantendo così la realizzazione di un sistema complessivo della spesa per intercettazioni efficiente e razionale.

Da ultimo, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 dicembre 2017 (registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2018 al n. 117), è stata dunque effettuata la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001, mediante l'individuazione delle prestazioni obbligatorie (ossia delle prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie) e la determinazione dei relativi costi (dalla quale deriverà un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate in precedenza). La citata disposizione normativa, inoltre, prevede l'adozione di un tariffario nazionale per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (cd. noleggi apparati), dalla quale dovranno derivare ulteriori risparmi di spesa rispetto a quella registrata nell'ultimo triennio.

Per completezza, di seguito si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2018, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni precedenti.

- Capitolo 1363 – *Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2018*

	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari così come comunicata dai funzionari delegati.
anno 2018	70.000.000

- Capitolo 1363 – *spesa per l'intercettazione monitorata negli anni 2018, 2017, 2016 e 2015*

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2018	70.000.000			
anno 2017	70.000.000	75.000.000	85.000.000	230.000.000*
anno 2016	70.000.000	61.000.000	74.000.000	205.000.000
anno 2015	70.000.000	80.000.000	80.000.000	230.000.000

* In via di accertamento definitivo

Di seguito si indica anche la spesa di intercettazione riferibile a periodi semestrali dell'anno 2017. La spesa relativa a periodi semestrali è stata elaborata tenendo anche conto della rilevazione semestrale che viene condotta dalla Direzione Generale di Statistica sulle spese di intercettazione iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG).

- Capitolo 1363 – *spesa relativa all'anno 2017*

	I semestre	II Semestre	SPESA TOTALE
anno 2017	120.000.000	110.000.000	230.000.000*

*DATO PROVVISORIO

Capitolo 1362 (Indennità da corrispondere alla magistratura onoraria)**ANNO 2017****Piano gestionale 01 – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO**

Nell'anno 2017 è stata sostenuta una spesa di circa 123 milioni di euro. Rispetto alla somma definitivamente stanziata per le esigenze dell'intero anno 2017 (pari ad euro 130.864.891), sono state dunque conseguite economie di gestione per circa 7 milioni di euro. Non è stato possibile indirizzare ad altri fini dette economie di gestione in quanto sul cap. 1362/01 vengono corrisposti emolumenti stipendiali spettanti ai giudici onorari (pari ad euro 80 milioni circa) con procedure di pagamento, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze (programma informatico applicativo "GiudiciNet"), che si avvalgano dei ruoli di spesa fissa, nei quali l'importo effettivamente pagato è noto solamente dopo la chiusura dell'esercizio.

La spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi sette anni, un *trend* in forte diminuzione passando da circa 150 milioni di euro dell'anno 2010 ai circa 130 milioni di euro dell'anno 2015 e ai circa 127 milioni di euro dell'anno 2016 e ai circa 123 milioni di euro dell'anno 2017. Tale riduzione può essere collegata all'entrata in vigore di alcune disposizioni di legge che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Una prima modifica è stata introdotta dall'art. 1, comma 310, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) che ha previsto che le indennità spettanti ai giudici di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/1981 (comminate per violazione del codice della strada): ciò ha determinato una riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace, con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/1991.

Ulteriore intervento in materia è stato effettuato dalla legge 28 aprile 2016, n. 57, "Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace", che, attribuendo le funzioni di coordinamento al presidente del tribunale (il quale oggi "provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo"), ha comportato la cessazione, a partire dal 14 maggio 2016, dei presupposti per la corresponsione dell'indennità riconosciuta al giudice di pace coordinatore ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Quanto infine alla recente riforma della magistratura onoraria (di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116), si è già avuto modo di osservare che gli effetti della stessa sulla spesa in esame decorreranno dagli esercizi successivi al 2018.

Piano gestionale 04 - indennità spettanti ai giudici ausiliari

Nell'anno 2017 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362, piano gestionale 4, è stato di 8.000.000 di euro. La suddetta somma è stata sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno (ammontanti a circa 6 milioni di euro).

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo quadriennio in relazione alle varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria:

- Capitolo 1362 p.g. 1— indennità spettanti ai giudici di pace, GOT, GOA e VPO

categorie di magistrati onorari	anno 2017	anno 2016	anno 2015	anno 2014
giudici di pace	75.000.000	79.000.000	86.000.000	90.000.000

giudici onorari aggregati e giudici onorari di tribunale	20.000.000	21.000.000	15.000.000	16.000.000
vice procuratori onorari	28.000.000	27.000.000	29.000.000	24.000.000
TOTALE	123.000.000*	127.000.000	130.000.000	130.000.000

* in via di accertamento definitivo

ANNO 2018

Piano gestionale 01 – compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO

La dotazione di bilancio dell'anno 2018 del capitolo 1362/01 è di euro 140.364.891: premesso che, con il d.P.C.M. del 28 giugno 2017 e con l'accordo di monitoraggio del 28 marzo 2018, è stata disposta una riduzione di spesa pari a 6 milioni di euro, per l'anno 2018 è prevista una spesa inferiore a 128 milioni di euro. Al riguardo, giova evidenziare che gli effetti della riforma della magistratura onoraria (di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) sulla spesa in esame decorreranno dagli esercizi successivi al 2018, così come pure gli effetti economici relativi all'immissione in servizio di un nuovo contingente di 400 unità di giudici onorari, i quali non hanno ancora iniziato il periodo di tirocinio di sei mesi previsto dalla legge (periodo per il quale non è prevista la corresponsione di alcun emolumento). Tra l'altro, proprio in virtù delle previste economie di gestione, in sede di assestamento del bilancio dello Stato è stata altresì richiesta una distrazione di fondi per 12 milioni di euro (in termini di competenza) per l'incremento dei deficitari stanziamenti di bilancio del capitolo 1360.

Piano gestionale 04 – indennità spettanti ai giudici ausiliari

Sul piano gestionale 04 del capitolo 1362, secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, è stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari (a fronte di una dotazione di bilancio di 8 milioni). La stessa norma prevede un limite annuale *pro capite* di 20.000 euro quale indennità massima liquidabile in favore dei predetti giudici ausiliari. Si può ritenere che la somma stanziata sarà sufficiente a coprire le esigenze dell'intero anno 2018: si ricorda, al riguardo, che con l'art. 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*"legge di bilancio 2018"*), che ha modificato l'art. 63 del decreto-legge n. 69/2013 (*"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"*), convertito dalla legge n. 98/2013, è stata disposta la riduzione da 400 a 350 dell'organico dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle Corti di appello (dalla quale dovrebbe derivare un risparmio per il bilancio del Ministero della giustizia stimato in 1 milione di euro).

REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

- **Capitolo 1363 (spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni) e 1362 (indennità magistratura onoraria)**

Relativamente ai capitoli 1362 e 1363 non si rilevano scostamenti rispetto alle risorse stanziate in bilancio. Non sussiste pertanto alcuna necessità di integrazione di fondi poiché si prevede una spesa in linea con gli stanziamenti di bilancio.

- **Capitolo 1360 (spese di giustizia)**

Come già evidenziato, la spesa di giustizia ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire). L'ammontare della suddetta spesa è determinato dal numero dei processi e da parametri di liquidazione regolati da norme di legge. In tale contesto, eventuali risparmi di spesa possono essere conseguite soltanto con l'adozione

di modifiche normative in grado di incidere su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Relativamente al capitolo 1360, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese sostenute dagli uffici giudiziari, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2018, è stata proposta una variazione in aumento della dotazione di competenza di almeno 50 milioni di euro, così da far fronte alle esigenze di spesa richieste dagli uffici giudiziari che, per il corrente anno, ammontano ad almeno 520 milioni di euro.

Per far fronte alle suddette esigenze di spesa, è stata anche presentata una specifica richiesta di integrazione della dotazione di bilancio, di pari importo (50 milioni di euro), con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009 (detta richiesta è soggetta all'esclusiva valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

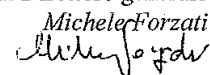
Con il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011 è stato previsto che *“il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile...”*. Con il successivo comma 11 è stato, inoltre, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, è *“stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato a livello nazionale, a spese di giustizia ivi comprese le nuove assunzione di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ...”*.

Consegue, pertanto, che eventuali carenze delle dotazioni di bilancio potrebbero essere fronteggiate, con coperture interne, attingendo dal maggior gettito del contributo unificato derivante dalla riforma introdotta con l'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011. Avuto però riguardo alla modalità di copertura prevista dalla norma in esame, si segnala che la stessa risulta di difficile applicazione, in quanto, in corso d'anno, un eventuale aumento del contributo unificato spiegherebbe i suoi effetti, a regime, dall'esercizio successivo, vanificando di fatto la possibilità di fronteggiare, con tempestività, le esigenze di rifinanziamento dei capitoli afferenti le spese di giustizia. Si ritiene pertanto non opportuno, allo stato attuale, procedere all'aumento del contributo unificato.

Infine, con l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143/2008 è stato previsto che, con d.P.C.M. (su proposta del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro della giustizia e dell'interno), sono stabilite le risorse intestate al Fondo unico di giustizia (FUG) da destinare, tra l'altro, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali: ulteriori risorse da destinare per fini di giustizia potrebbero pertanto essere attinte dal predetto Fondo unico.

Roma, 4/7/2018

Il Direttore generale

Michele Forzati


PAGINA BIANCA